

## COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino

Servizio Appalti e Contratti

Rep.n./Racc. n. 107994

Prot. n. 24/I – 4/26

**OGGETTO:** Servizio di organizzazione e gestione dell'azione educativa e di coordinamento pedagogico del nuovo nido d'infanzia comunale Marinella sito nel rione di Roiano in via Montorsino n. 7 per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028.

**AGGIUDICATARIO:** ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA

**CIG:** BB20F4B79F

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **24 (ventiquattro)** del mese di **agosto** in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, dott. ssa **Manuela SALVADEI** Vice Segretario Generale Supplente del Comune di Trieste, rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certa:

1. il dott. **Riccardo VATTA** nato a Trieste il 26 (ventisei) giugno 1971 (millenovecentosettantuno), Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE di TRIESTE** ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. il dott. **Mattia AFFINI**, nato a Bozzolo (MN) il 21 (ventuno) novembre 1982 (millenovecentottantadue), il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante della società cooperativa **ALDIA COOPERATIVA SOCIALE** (codice fiscale e partita IVA n. 00510430184) con sede a Pavia, in via Ferrini n. 2, domiciliato per la sua carica presso la sede della società stessa in seguito detta anche più brevemente "appaltatore" o "affidatario" o "assuntore".

Essi comparenti, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

## CONTRATTO D'APPALTO

per la migliore intelligenza del quale si premette che:

il Comune di Trieste ha previsto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell'azione educativa e di coordinamento pedagogico del nuovo nido d'infanzia comunale "*Marinella*" sito nel rione di Roiano in via Montorsino n. 7 per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028, come meglio specificato di seguito, sulla base della Deliberazione consiliare n. 4 del 2 febbraio 2026, avente ad oggetto "*Nuovi nidi d'infanzia comunali. Modalità di gestione.*";

Il gestore del servizio è stato individuato attraverso la procedura di cui alla determinazione dirigenziale n. 1430 dd. 03.06.2026, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell'azione educativa e di coordinamento pedagogico del nuovo nido d'infanzia comunale "*Marinella*" sito nel rione di Roiano in via Montorsino n. 7 per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028;

è stata accertata l'iscrizione della società cooperativa ALDIA COOPERATIVA SOCIALE nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 06/11/2012 n. 190, tenuto dalla Prefettura di Pavia;

ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1: PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si considera parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso, ma depositata agli atti dell'Ente Affidante, l'offerta tecnica dell'affidatario.

1.2 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 201/2022 – “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, nonché le seguenti definizioni:

- Parti sono l'Ente affidante e l'Affidatario, come individuati in epigrafe;
- Servizio o Servizio affidato è il servizio oggetto del presente contratto come specificato nel successivo art. 2.

## **ARTICOLO 2: NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Con il presente contratto l'Ente affida il Servizio all'Assuntore in regime di appalto, alla stregua della deliberazione consiliare n. 4/2026 avente ad oggetto “*Nuovi nidi d'infanzia comunali. Modalità di gestione*”, come citata in premessa, nonché della deliberazione giuntale n. 85/2026.

2.2 Le attività oggetto del Servizio sono indicate specificamente nel capitolato speciale d'appalto, allegato sub d) al presente contratto, che individua anche l'ambito territoriale ed i limiti geografici, la tipologia e le caratteristiche delle attività affidate, gli investimenti e le relative tempistiche, le modalità di esecuzione previste.

2.3 Sono in ogni caso comprese nel contratto e nelle previste modalità di remunerazione dell'Affidatario anche tutte le ulteriori attività preparatorie, presupposte, accessorie, connesse e complementari, occorrenti per la piena e completa esecuzione del Servizio affidato.

2.4 Salva diversa disposizione contrattuale espressa, l'Affidatario è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc. occorrenti allo svolgimento del Servizio, nonché di tutti i beni, le attrezzature, le risorse umane e comunque tutto quanto occorrente per lo svolgimento del Servizio affidato.

## **ARTICOLO 3: RISCHIO IMPRENDITORIALE**

3.1 Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.

3.2 Gravano sull'Assuntore i seguenti rischi:

- quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del Servizio affidato;
- quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio.

## **ARTICOLO 4: DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

4.1 Il contratto ha una durata di due anni educativi (2026/2027 e 2027/2028), decorre dal 25.08.2026 e termina il 30.06.2028, secondo le scadenze del calendario educativo del Comune di Trieste, che non prevede l'apertura dei nidi d'infanzia all'utenza nei mesi di luglio e agosto.

4.2 È prevista, in favore dell'Amministrazione, un'opzione di rinnovo per due ulteriori anni educativi (2028/2029 e 2029/2030) da esercitarsi almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

## **ARTICOLO 5: OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI**

5.1 Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

5.2 La gestione del Servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della *Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia del Comune di Trieste*, facente parte integrante del capitolato speciale allegato sub d) al presente contratto.

5.3 Nel capitolato speciale, allegato sub d) al presente contratto, sono indicate le fattispecie relative ad inadempienze o violazioni dell'Affidatario, cui corrispondono penali pecuniarie, con l'entità di queste, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

## **ARTICOLO 6: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO**

6.1 La remunerazione dell'affidatario, onnicomprensiva, è stabilita come da apposita offerta economica allegata sub c) al presente contratto, alla luce del ribasso di gara offerto.

6.2 L'importo corrispondente è soggetto a revisione ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo quanto indicato all'art. 3 del capitolato allegato sub d) al presente contratto.

6.3 A partire dal secondo anno educativo (a.e. 2027/2028), i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta dell'appaltatore. A tal fine, si applica la variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) riferita al mese di settembre (base 2026).

## **ARTICOLO 7: CLAUSOLE SOCIALI**

7.1 L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione del Servizio affidato, in conformità all'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e all'Allegato I.01 al predetto decreto, il vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo*, salva l'eventuale applicazione di trattamenti equivalenti o più favorevoli, previsti dai contratti collettivi sottoscritti dall'affidatario ovvero dai rispettivi contratti individuali di lavoro.

7.2 L'Affidatario, se occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non oltre cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

7.3 L'Affidatario, se occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non oltre cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si obbliga, altresì, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.4 L'Affidatario si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (giovani con età inferiore ai

36 anni) sia all'occupazione femminile. L'impegno di assicurare la quota assunzionale di cui sopra è requisito necessario dell'offerta.

#### **ARTICOLO 8: OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

8.1 L'Affidatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro o che interverranno nel periodo di durata del contratto, ivi compresi quelli in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad applicare la normativa previdenziale ed infortunistica vigente o che potrà intervenire in costanza di rapporto, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

8.2 L'Affidatario assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 per le attività oggetto del capitolato allegato sub d) al presente contratto.

8.3 Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

8.4 Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **ARTICOLO 9: CONFORMITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

9.1 L'Ente affidante accerterà periodicamente la conformità della prestazione contrattuale al capitolato allegato sub d) al presente contratto, di cui fa parte integrante la *Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia del Comune di Trieste*.

9.2 L'emissione delle fatture, ad opera dell'Affidatario, è subordinata alla verifica, da parte dell'Ente affidante, del rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.

9.3 All'esito dei controlli effettuati dall'Ente affidante, qualora il Servizio affidato dovesse risultare non conforme alle condizioni, modalità e termini di cui alla precedente clausola o, comunque, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Ente affidante contesta le inadempienze rinvenute all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte. Alla scadenza di questo termine, e sulla base delle osservazioni eventualmente presentate, l'Ente affidante valuta se vi siano i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto o per applicare le penali.

9.4 L'Affidatario emette le proprie fatture con cadenza mensile, provvedendo ad inviare le stesse in formato elettronico a:

**COMUNE DI TRIESTE**

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e ad intestarle a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In occasione di ogni singolo pagamento, sull'importo dovuto, al netto dell'IVA, è operata una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo l'approvazione da parte del Comune di Trieste della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

9.5 L'Ente affidante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, subordinata all'esito positivo dei controlli di cui alle precedenti clausole con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Affidatario ha indicato come conto dedicato.

9.6 Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente affidante procede alla verifica della regolarità contributiva del gestore ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e alla verifica dell'eventuale inadempienza dello stesso ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, nonché ad ogni altro adempimento o formalità previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 10: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

10.1 L'Affidatario assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare gli obblighi richiamati al punto successivo.

10.2 L'Affidatario si obbliga ad utilizzare uno specifico conto bancario o postale associato esclusivamente al Servizio affidato. Entro cinque giorni decorrenti dall'apertura del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima operazione finanziaria, attiva o passiva, inerente al presente contratto, l'Affidatario comunica all'Ente affidante:

- gli estremi identificativi del conto corrente,
- le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso,
- ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

10.3 La mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare la mancata comunicazione all'Ente affidante dei dati di cui alle precedenti clausole contrattuali, entro il termine perentorio indicato, ovvero il mancato impiego del medesimo conto anche per una sola operazione finanziaria, attiva o passiva, inerente al Servizio affidato costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 11: GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO SUL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

11.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, l'Ente affidante svolge nei confronti del soggetto affidatario le attività di monitoraggio di cui al capitolato speciale allegato sub d) al presente contratto.

11.2 Per le finalità di cui al punto 11.1, l'Ente affidante predispone, per ciascun anno educativo, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 201/2022, il programma dei controlli volto alla verifica del corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni affidate.

11.3 Il programma dei controlli, che individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, è trasmesso all'Affidatario con i tempi e le modalità con lo stesso concordate.

11.4 Ai fini della verifica di cui al presente articolo, l'Affidatario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.

11.5 Resta comunque in facoltà dell'Ente affidante svolgere ogni altro controllo od ispezione, ritenuti necessari.

#### **ARTICOLO 12: CONTROLLI E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

12.1 L'Affidatario è tenuto a consentire agli incaricati dell'Ente affidante l'accesso alla sede ed ai luoghi di svolgimento del Servizio, a mostrare i beni strumentali utilizzati, nonché a fornire la documentazione richiesta.

12.2 L'Affidatario è tenuto alla massima collaborazione nel corso dei predetti controlli.

12.3 L'impedimento degli accessi e/o dei controlli, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentono pertanto all'Ente affidante di richiedere la risoluzione del contratto.

12.4 L'Affidatario è altresì obbligato a mettere a disposizione dell'Ente affidante, a semplice richiesta, in ogni momento, i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento.

### **ARTICOLO 13: PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

13.1 In caso di ritardato adempimento o inadempimento, l'Ente affidante potrà applicare le penali previste dal capitolato speciale d'appalto allegato sub d) al presente contratto, ferma restando la facoltà di richiedere l'eventuale maggior danno.

13.2 La contestazione all'Affidatario, da parte dell'Ente affidante, delle irregolarità nella gestione del servizio ovvero dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali avviene in forma scritta, con messaggio spedito all'indirizzo PEC indicato dall'Affidatario. L'Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni scritte entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Ente Affidante procederà all'applicazione delle penali.

13.3 L'ammontare delle penali non potrà cumulativamente eccedere il 10% (dieci) dell'importo netto contrattuale. In caso di superamento della suddetta soglia, l'Ente affidante potrà invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13.4 Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, l'Ente Affidante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal predetto articolo 122, nonché nei casi indicati nel presente contratto e nel capitolato allegato sub d) al contratto medesimo.

### **ARTICOLO 14: OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA**

14.1 L'Affidatario svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e s'impegna, altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

### **ARTICOLO 15: LE GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE**

15.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, l'Affidatario ha prodotto la garanzia definitiva n. PC05BTKJ emessa da Zurich Insurance Europe AG emessa in data 05.08.2026 per l'importo di Euro 50.184,02 (cinquantamilacentottantaquattro/02).

15.2 L'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare il valore della garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, ad opera dell'Ente affidante, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell'Ente affidante.

15.3 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell'Amministrazione.

15.4. L'Affidatario è tenuto a produrre le polizze assicurative secondo quanto disposto dal capitolato speciale allegato sub d) al presente contratto per:

- Responsabilità Civile verso Terzi con massimali di:

Euro 10.000.000,00.- per sinistro, se trattasi di polizza già in essere (in tal caso l'Affidatario è tenuto a produrre un'appendice alla polizza, nella quale si espliciti che la polizza in essere copre anche il servizio oggetto dell'appalto svolto per conto dell'Ente affidatario);

Euro 6.000.000,00.- per sinistro, in caso di polizza specifica per l'appalto oggetto del presente contratto.

In adempimento a quanto sopra l'Affidatario ha prodotto la polizza assicurativa n. 450869104 emessa da Generali Italia S. p. A. nonché apposita appendice dichiarativa n. 00003 dd. 05-08-2026.

- Responsabilità per infortuni dei minori utenti con massimali di:

Euro 200.000,00.- in caso di morte;

Euro 200.000,00.- in caso invalidità permanente;

Euro 6.000,00.- in caso di spese mediche e farmaceutiche da infortunio (con franchigia di Euro 50,00.-);

Euro 2.000,00 in caso di spese di trasporto sanitario;

Euro 2.000,00.- in caso di trasporto/rimpatrio resti mortali;

Euro 5.000,00.- in caso di danni estetici.

In adempimento a quanto sopra l'Affidatario ha prodotto la polizza assicurativa n. 460750505 emessa da Generali Italia S. p.A. in data 23.07.2026.

#### **ARTICOLO 16: MODIFICHE DEL CONTRATTO – RECESSO**

16.1 Le modifiche del presente contratto sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 L'Ente affidante ha diritto di recedere dal contratto, in ogni tempo, con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 17: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

17.1 Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 18: DIVIETO DI SUBAPPALTO**

18.1 Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 19: RINVIO**

19.1 Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs 36/2023 e dal D.Lgs. n. 201/2022, nonché a quelle del codice civile e alle altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

#### **ARTICOLO 20: ALLEGATI**

20.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- allegato sub a) Deliberazione consiliare n. 4 del 2 febbraio 2026, avente ad oggetto “*Nuovi nidi d'infanzia comunali. Modalità di gestione.*”.
- allegato sub b) Determinazione dirigenziale n. 1430 dd. 03.06.2026 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell'azione educativa e di coordinamento pedagogico del nuovo nido d'infanzia comunale “*Marinella*” sito nel rione di Roiano in via Montorsino n. 7 per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028;
- allegato sub c) Offerta economica
- allegato sub d) Capitolato Speciale d'Appalto
- allegato sub e) Relazione generale illustrativa
- allegato sub f) Documento unico di valutazione dei rischi.

#### **ARTICOLO 21: DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

21.1 Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale presso la sede legale a Pavia, in via Ferrini n. 2.

21.2 Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ARTICOLO 22: SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

22.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000.

22.2 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

22.3 Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 796.571,75 (settecento novantaseimila cinquecentosettantuno/75) più IVA in misura di legge.

22.4 Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, viene registrato solo con esazione

dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 123/2025.

**ARTICOLO 23: CLAUSOLA FINALE**

23.1 Il presente atto viene firmato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Vice Segretario Generale Supplente, degli strumenti informatici su 8 (otto) pagine a video.

23.2 Il presente contratto ha 6 (sei) allegati (sub. "A", "B", "C", "D", "E" ed "F") ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritta, Vice Segretario Generale Supplente, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

dott. Riccardo VATTA

(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA

dott. Mattia AFFINI

(firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

dott. ssa Manuela SALVADEI

(firmato digitalmente)